

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3550-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(SPADOLINI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970

Seduta del 6 marzo 1975

NOTA: Testo approvato dalla III Commissione permanente Affari Esteri.

Il Relatore Storchi è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 25 giugno 1975.

TESTO
DEL GOVERNO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto coi Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per i beni culturali e ambientali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione di cui al precedente articolo 1, le norme necessarie per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i fatti di cui agli articoli 6 (b), 7 (b) e 10 (a) della Convenzione, nonché a punirli con pene detentive e pecuniarie.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Soppresso.